



Sentenza n. 34/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Sabrina Facciorusso

Referendario relatore

Guido Tarantelli

Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di interpretazione, di cui all'art. 211 del codice di giustizia contabile

approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, avente ad oggetto la

sentenza n. 175/16 del 7 giugno 2016, pronunciata da **questa Sezione**

giurisdizionale nell'ambito giudizio iscritto al n. **23661** del registro di segreteria,

promosso con ricorso da

- Frustaglia Giovanni, C.F. FRSGNN55T26E339J, rappresentato e difeso

dall'Avv. Domenico Grande Aracri, presso il quale ha eletto domicilio PEC

domenico.grandearacri@avvocaticrotone.legalmail.it /fax n. 0962/773757

NEI CONFRONTI DI

- Procura Regionale presso la Corte dei Conti

CONVENUTA

- AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, via Palestro n. 81 – 00185 Roma.

CONVENUTA, CONTUMACE

	per l'interpretazione <i>ex art.</i> 211 CGC della sentenza n. 175/16 emessa dalla Corte	
	dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Calabria	
	VISTI gli artt. dal 172 al 176 del codice della giustizia contabile;	
	VISTA la menzionata sentenza n. 175/16 del 7 giugno 2016, resa da questa	
	Sezione giurisdizionale nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 20548 del	
	registro di segreteria;	
	VISTO il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato presso la	
	Segreteria di questa Sezione giurisdizionale in data 18/07/2023;	
	DATA per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica udienza del giorno 7	
	novembre 2023, la relazione del Giudice relatore, dott.ssa Sabrina Facciorusso;	
	uditi l'Avv. Domenico Grande Aracri per la parte istante e il rappresentante del	
	Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.	
	Costantino Nassis, che concludevano come da verbale di udienza	
	RITENUTO IN FATTO	
	1. Con ricorso depositato in data 18/7/2023, Frustaglia Giovanni ha promosso,	
	per mezzo del proprio difensore, avv. Domenico Grande Aracri, istanza di	
	interpretazione, ai sensi dell'art. 211 CGC, della sentenza n. 175/16 del 7	
	giugno 2016 , con la quale questa Sezione giurisdizionale, nel giudizio iscritto al	
	n. 20548, ha condannato l'odierno istante a risarcire € 21.096,86 in favore	
	dell'Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, oltre rivalutazione ed	
	interessi, con il vincolo della solidarietà nei confronti degli altri convenuti, per	
	una condanna totale pari a € 5.167.013,10.	
	Più in dettaglio, l'istanza di parte si appunta su una richiesta di interpretazione	
	della sentenza n. 175/2016 resa a carico di ventitré convenuti e avente ad oggetto	
	frodi comunitarie per la violazione della procedura cd. <i>Set aside</i> .	
	2	

	I convenuti erano in parte soggetti percettori di contributi non dovuti, in parte	
	funzionari di AGEA e della Regione Calabria. A questi ultimi la Procura	
	contestava di avere sfruttato le proprie conoscenze delle criticità del sistema, al	
	fine di congegnare la truffa e far percepire contributi non dovuti.	
	La sentenza n. 175/2016 ha condannato i convenuti al pagamento, in favore	
	dell'Agea e con il vincolo della solidarietà passiva, delle seguenti somme:	
	1. Ferrara Gabriele: euro 1.033.402,27;	
	2. Perrottelli Rocco: euro 1.033.402,27;	
	3. Putignano Giuseppe: euro 1.033.402,27;	
	4. STELLA Bruno: euro 1.033.402,27;	
	5. Frustaglia Giovanni, euro 21.096,86;	
	6. GALLELLI Andrea, euro 29.999,49;	
	7. LEROSE Francesca, euro 39.994,03;	
	8. OLIVO Maria, euro 45.553,02;	
	9. Candreva Nicola, euro 31.121,90;	
	10. Cappa Nicola Roberto, euro 33.658,36	
	11. Turco Italo, euro 28.424,40;	
	12. BRUGNANO Luigi, euro 44.474,53;	
	13. DI VUONO Antonio, euro 31.919,84;	
	14. OLIVO Nicola, euro 40.003,70;	
	15. BRUGNANO Giuseppe, euro 42.395,04;	
	16. LEROSE Mariantonietta, euro 27.981,53;	
	17. SARCONI Gianluigi, euro 106.953,92;	
	18. PASQUALE Salvatore, euro 111.209,48;	
	19. GALLELLI Nicola, euro 117.623,09;	
	3	

	20. BRUGNANO Antonio, euro 119.871,72;	
	21. BRUGNANO Giuseppina, euro 53.950,00;	
	22. DIVUONO Giuliano, euro 107.173,08;	
	1.1. La sentenza n.175/2016 non è stata impugnata dal Frustaglia, oltre che da	
	altri sei condannati. È stata invece impugnata in via principale da Stella Bruno,	
	Gallelli Andrea, Lerosé Francesca, Olivo Maria, Brugnano Luigi, Di Vuono	
	Antonio, Olivo Nicola, Brugnano Giuseppe, Lerosé Mariantonietta, Pasquale	
	Salvatore, Gallelli Nicola, Brugnano Antonio, Brugnano Giuseppina, Di Vuono	
	Giuliano; in via incidentale è stata impugnata da Sarcone Gianluigi. I ricorsi sono	
	stati riuniti e hanno dato luogo alla sentenza n. 140/2018 della Prima Sezione	
	Giurisdizionale Centrale d'Appello , la quale ha accolto l'appello di Stella	
	Bruno, assolvendolo dall'addebito, ed ha rigettato i restanti appelli, confermando	
	l'impugnata sentenza nei confronti degli appellanti.	
	1.2. Sennonché - riferisce la difesa di parte istante - AGEA ha emesso, nei	
	confronti del Frustaglia, due cartelle di pagamento . Segnatamente:	
	1) cartella di pagamento n. 13320190011968252000 per € 1.486,02;	
	2) cartella di pagamento n. 13320190012299517000	
	per un totale di € 4.122.199,00.	
	Analogamente si è proceduto nei confronti degli altri condannati.	
	La difesa del Frustaglia sostiene che tali cartelle di pagamento sarebbero	
	illegittime in quanto dalla sentenza interpretanda emergerebbe la solidarietà di	
	ciascun convenuto rispetto alla somma individualmente percepita, per 1/5 con i	
	funzionari Ferrara, Perrottelli, Putignano e Stella.	
	Segnatamente, parte istante cita questo passaggio della sentenza interpretanda:	
	4	

“Considerato che le attività illecite, come sopra accertate, hanno procurato ai convenuti che hanno percepito i contributi ed ai funzionari dell’Agea Ferrara, Perrottelli, Putignano e Stella, che li hanno dolosamente erogati, un illecito arricchimento pari all’ammontare del danno di cui si richiede il risarcimento (€ 5.326.610,61 – quota Gargano di € 159.599,23), può presumersi - in mancanza di diversa dimostrazione - che dalle somme accreditate a ciascun beneficiario abbiano tratto eguale vantaggio il beneficiario stesso e i quattro funzionari predetti. Conseguentemente appare corretto addebitare a ciascun destinatario delle illecite contribuzioni un quinto delle somme dallo stesso percepite, e a ciascuno dei predetti funzionari dell’Agea un quinto delle somme complessivamente erogate”

L’istante, quindi, afferma che ciascun percettore deve considerarsi tenuto al pagamento del danno erariale, pur in solido con i funzionari, ma soltanto relativamente a quanto da egli percepito e non per la sommatoria delle singole condanne.

Il Frustaglia invoca inoltre l’atto di citazione, pagg. 123 – 124 – 125, laddove afferma che:

“Tenendo conto della connotazione dolosa della condotta, ciascun percettore deve essere condannato al pagamento di un importo corrispondente esattamente al quantum illecitamente percepito in solido con i funzionari dell’AGEA e della Regione Calabria, come risulta dal prospetto che se segue: 1) FRUSTAGLIA Giovanni, al pagamento della somma di euro 105.484,33; 2) GALLELLI Andrea, al pagamento della somma di euro 149.997,6 ...; 3) ...; 4) OLIVO Maria, al pagamento della somma di euro 227.765,12 ...; 5) ...; 6) ...; 7) ...; 8) BRUGNANO Luigi, al pagamento della somma di euro 222.372,67 ...; 9) ...; 10) DI VUONO Antonio, al pagamento della somma di euro 159.599,23 ...; 11) OLIVO Nicola, al pagamento della somma di euro 200.018,50 ..; 12) BRUGNANO Giuseppe, al pagamento della somma di euro 211.975,23 ...; 13) LEROSE Maria

	<i>Antonietta, al pagamento della somma di euro 139.907,69 ...; 14) ...; 15) ...; 16)</i>	
	<i>GALLELLI Nicola, al pagamento della somma di euro 588.115,47 ...; 17)</i>	
	<i>BRUGNANO Antonio, al pagamento della somma di euro 599.358,61 ...; 18)</i>	
	<i>BRUGNANO Giuseppina, al pagamento della somma di euro 269.750,04 ...>>“</i>	
	Parte istante cita anche la Sentenza I Sez. Appello n. 38/2021 resa nei confronti	
	di altri condannati nel medesimo giudizio n. 20548, la quale ha dichiarato, tra	
	l'altro, la sopravvenuta inammissibilità dell'azione revocatoria, preso atto che	
	A.G.E.A. aveva interamente recuperato in via amministrativa il credito erariale.	
	Più in dettaglio, la sentenza I App. n. 38/2021 è stata resa nell'ambito di un	
	procedimento azionato dalla Procura erariale avente ad oggetto un'azione	
	revocatoria <i>ex art.</i> 2901 c.c. in ordine ad atti pubblici di trasferimento immobiliari	
	intercorsi tra i coniugi Brugnano Giuseppe e Brugnano Giuseppina, nonché	
	Brugnano Luigi. I coniugi Brugnano erano stati condannati dalla sentenza oggi	
	interpretanda al pagamento, in favore di A.G.E.A., rispettivamente della somma	
	di € 42.395,04 (Brugnano Giuseppe) e di € 53.950,00 (Brugnano Giuseppina). La	
	decisione I App. n. 38/2021, nel rigettare la domanda <i>ex art.</i> 2901 c.c. nei	
	confronti dei coniugi, ha affermato che, poiché AGEA aveva già recuperato dai	
	coniugi € 269.750,08 oltre interessi, null'altro v'era da pretendere.	
	Questa decisione è utilizzata dal Frustaglia per argomentare che i coniugi	
	Brugnano – condannati anch'essi dalla sentenza interpretanda - non hanno	
	dovuto rispondere dell'intero complessivo indebito, quanto piuttosto di quello	
	effettivamente percepito.	
	Il Frustaglia ha pertanto formulato la seguente istanza: “ <i>se la sentenza n. 175/2016</i>	
	<i>è da intendersi emessa, fra gli altri, nei confronti dell'odierno istante in solido per la somma</i>	
	<i>complessiva di € 4.122.199,00 ovvero, se con le stesse, “ciascun pervettore” sia stato condannato</i>	
	6	

	<i>“al pagamento di un importo corrispondente esattamente al quantum illecitamente percepito in solido con i funzionari dell’AGEA e della Regione Calabria”.</i>	
	2. Con decreto n. 283 del 18/7/2023 , il Presidente di questa Sezione	
	Giurisdizionale ha fissato per la discussione del giudizio l’udienza del 7 novembre	
	2023. Con ulteriore decreto del 19/7/2023 ha nominato Giudice relatore della	
	causa la dott.ssa Sabrina Facciorusso.	
	3. Con memoria del 17 ottobre 2023 è intervenuto nel giudizio il Pubblico	
	Ministero, preliminarmente sostenendo l’inammissibilità del ricorso.	
	3.1. Secondo la Procura il ricorso sarebbe inammissibile, sotto il profilo della	
	carenza del presupposto di obiettiva incertezza della statuizione da eseguire. La	
	pronuncia oggetto di interpretazione sarebbe chiara in merito alla solidarietà	
	dell’intero addebito, e il presente giudizio sarebbe volto a veicolare	
	surrettiziamente non una diversa interpretazione, ma una diversa statuizione più	
	favorevole per il ricorrente	
	3.2. Il ricorso sarebbe altresì infondato nel merito in quanto la sentenza n.	
	175/2016 (di cui si chiede interpretazione) è stata gravata in appello da quindici	
	dei ventidue condannati in primo grado (ma non dal Frustaglia, e questo è	
	pacifico). Il giudizio di Appello è stato definito con la sentenza Sezione I di	
	Appello n. 140/2018, che ha parzialmente riformato (<i>“accoglie l’appello di STELLA</i>	
	<i>Bruno e, in riforma dell’impugnata sentenza, lo assolve dall’addebito”</i>) la sentenza di prime	
	cure della quale si chiede l’interpretazione, confermandola <i>in toto</i> per il resto	
	(<i>“rigetta i restanti appelli e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza”</i>).	
	Sicché – riferisce la Procura – anche nel caso in cui si dovesse ritenere che la	
	sentenza di appello dispieghi effetti nei confronti del Frustaglia, essa statuirebbe	
	pur sempre e in maniera inequivoca la responsabilità solidale di tutti i partecipanti	
	7	

	al sodalizio criminale (funzionari infedeli e percettori), soggiungendo in	
	motivazione che <i>“l’unico disegno criminoso assodato dagli accertamenti istruttori porta a</i>	
	<i>considerare tutti i partecipanti responsabili in via solidali del maggior danno, fermo restando le</i>	
	<i>singole responsabilità limitate all’importo di contributo da ciascuno di essi percepito”</i> .	
	4. Con memoria integrativa depositata il 24 ottobre 2023 il Frustaglia ha	
	replicato alla posizione della Procura, sostanzialmente ribadendo i concetti di cui	
	al ricorso introduttivo.	
	Ha però aggiunto il riferimento a un giudizio incardinato davanti al Tribunale di	
	Crotone, proc. R.G. 122/2020, avente ad oggetto opposizione alle varie cartelle	
	di pagamento (fra cui quelle in oggetto), conclusosi con la sentenza n. 526/2021	
	che ha allegato alla memoria e che ha stabilito quanto segue: <i>“Da ultimo, si osserva</i>	
	<i>altresì che in ordine alla errata determinazione delle somme o ai dubbi interpretativi circa il</i>	
	<i>contenuto della decisione giudiziale il precipuo rimedio individuato dall’ordinamento è quello di</i>	
	<i>cui all’art. 211 c.g.c. in virtù del quale “qualora ai fini dell’esecuzione sorga questione</i>	
	<i>sull’interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti, l’amministrazione o l’ente</i>	
	<i>interessato possono promuovere il giudizio d’interpretazione del titolo giudiziale. L’atto</i>	
	<i>introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso la decisione. Il procedimento è regolato</i>	
	<i>dalle disposizioni che disciplinano il giudizio ad istanza di parte”, sicché ogni profilo afferente</i>	
	<i>ai manifestati dubbi interpretativi non può essere affrontato in sede di cognizione ordinaria”</i> .	
	Di qui l’ammissibilità – giudicata “evidente” - del ricorso in esame visto che,	
	anche in sede esecutiva, la sentenza del tribunale di Crotone avrebbe posto	
	problemi di “obiettiva incertezza”.	
	5. All’udienza del 7 novembre 2023 per l’Ufficio di Procura è comparso il SPG	
	dott. Costantino Nassis, mentre per il Frustaglia è comparso il difensore	
	costituito Avv. Domenico Grande Aracri. Nessuno è comparso per AGEA.	
	8	

	Data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Giudice relatore,	
	dott.ssa Sabrina Facciorusso, ha preso la parola l'Avv. Grande Aracri, il quale ha	
	insistito sulla portata della sentenza del Tribunale di Crotone, depositata in	
	allegato alla propria memoria integrativa, che avrebbe concretamente posto un	
	problema di interpretazione. Ha ribadito, dandone lettura, il passaggio della	
	sentenza già citato nella memoria integrativa.	
	Ha precisato che la solidarietà per l'intero importo non avrebbe senso anche in	
	ragione della circostanza che alcuni convenuti nemmeno si conoscono. Ha	
	concluso chiedendo l'interpretazione nel senso indicato con il ricorso.	
	Il Pubblico Ministero pur affermando la proponibilità del ricorso, ha insistito per	
	una pronuncia di inammissibilità dell'azione poiché <i>in claris non fit interpretatio</i> . Per	
	il resto si è riportato alle conclusioni già rassegnate nell'atto di intervento in	
	giudizio.	
	Non essendovi repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'Agenzia per le	
	Erogazioni in Agricoltura - AGEA. In atti v'è infatti la prova che il ricorso	
	contenente istanza di interpretazione, unitamente al decreto di fissazione	
	dell'udienza datato 18/7/2023, sono stati tempestivamente notificati dall'Avv.	
	Grande Aracri all'indirizzo pec protocollo@pec.agea.gov.it, e il messaggio risulta	
	regolarmente consegnato il giorno 21/07/2023 alle ore 18:30:41.	
	Peraltro, l'indirizzo PEC "protocollo@pec.agea.gov.it" a cui l'istante ha	
	notificato è corretto, in quanto come tale risultante dal registro dei domicili	
	digitali delle Pubbliche Amministrazioni.	
	L'Agenzia deve dunque essere dichiarata contumace ai sensi dell'art. 93 CGC.	
	9	

	2. Nel merito, deve osservarsi che il giudizio di interpretazione rappresenta	
	un'ipotesi di cognizione eventuale del Giudice contabile che, ancorché autonoma	
	rispetto al procedimento seguito per l'esecuzione della decisione, è	
	strutturalmente e funzionalmente connessa a quest'ultimo, non potendo	
	l'interpretazione integrare o modificare <i>in executivis</i> le statuizioni contenute nella	
	decisione, ma soltanto chiarirne i contenuti precettivi, così come emergono dal	
	complesso motivazione - dispositivo.	
	In continuità con la disciplina previgente, ove l'intervento del giudice contabile	
	era previsto nel caso in cui <i>“per l'esecuzione di una decisione della Corte sorga questione</i>	
	<i>sull'interpretazione di essa”</i> (art. 25 R.D. 1038 del 1933 e art. 78 R.D. 1214 del 1934),	
	anche con l'entrata in vigore del Codice di giustizia contabile e la contestuale	
	abrogazione delle norme ora richiamate, l'impianto normativo precedente ha	
	trovato sostanziale conferma nell'articolo 211 CGC, il quale ha ribadito la	
	struttura autonoma del giudizio di interpretazione e la sua natura eventuale,	
	riaffermandone il carattere eminentemente strumentale all'esecuzione di una	
	decisione della Corte dei conti.	
	Si può, pertanto, fare riferimento alle statuizioni delle Sezioni riunite di questa	
	Corte, ancorché elaborate nell'ambito della normativa previgente al codice, circa	
	l'ammissibilità del giudizio di interpretazione soltanto in presenza di una	
	pronuncia definitiva che generi obiettive incertezze così da renderne impossibile	
	la corretta esecuzione e che, inoltre, non attenga a ulteriori profili di impugnativa	
	(C. Conti, sez. riun., 15.5.1995, n. 19/A).	
	Del resto, anche la giurisprudenza formatasi nella vigenza del codice di giustizia	
	contabile ha ribadito i medesimi principi, affermando che <i>“il giudizio di</i>	
	<i>interpretazione, disciplinato dall'articolo 211 del codice di giustizia contabile, è rigorosamente</i>	
	10	

	<i>circoscritto a dirimere contrasti che insorgano in sede esecutiva sul contenuto precettivo della</i>	
	<i>sentenza in presenza di dubbi interpretativi e, pertanto, non può essere utilizzato per introdurre</i>	
	<i>censure che avrebbero potuto formare oggetto di impugnazione o per avanzare ulteriori domande”</i>	
	(Sez. Giurisdiz. Calabria, sent.4 novembre 2020, n. 406; Sez. II app. n. 184/2007).	
	L’attività di cognizione che si chiede pertanto al Giudice in sede di	
	interpretazione è strettamente connessa alle statuizioni contenute nella sentenza	
	da interpretare, senza potere integrare o modificare i contenuti che emergono dal	
	complesso motivazionale e dal dispositivo, ma soltanto chiarirne l’ambito	
	precettivo (Sez. I app. n. 290/2018; Sez. II app. n. 496/2017; Sez. III app. n.	
	414/2018).	
	2.1. Ebbene, dal contenuto della motivazione e dal dispositivo non emergono	
	dubbi interpretativi in ordine alla portata della solidarietà.	
	La sentenza interpretanda – che peraltro non è stata impugnata dal Frustaglia e	
	che dunque, nei suoi confronti, è cosa giudicata - afferma testualmente che “ <i>la</i>	
	<i>solidarietà è concepita come un’ipotesi qualificata di responsabilità intesa, attraverso la</i>	
	<i>valorizzazione dei comportamenti individuali di ciascun responsabile, a estendere</i>	
	<i>l’addebito ai singoli oltre la quota loro assegnata in ragione del principio della</i>	
	<i>parziarietà, esponendoli ad una maggiore azione esecutiva tesa a potenziare la tutela del credito</i>	
	<i>erariale;</i>	
	<i>- conseguentemente, il riparto degli addebiti avviene in base al principio della parziarietà,</i>	
	<i>eventualmente precisandosi che gli autori di comportamenti dolosi o di arricchimenti illeciti sono</i>	
	<i>responsabili anche solidalmente, nel senso che rispondono anche per i debiti imputati</i>	
	<i>agli altri soggetti”, e aggiunge che rimane “comunque salva la possibilità del debitore</i>	
	<i>che sia stato escusso anche per i debiti dei soggetti concorrenti di rivalersi nei loro confronti nei</i>	
	<i>limiti delle somme agli stessi imputate”.</i>	
	11	

	Ancora, la medesima sentenza n. 175/2016, dopo aver indicato la misura di	
	ciascuna condanna per ciascun convenuto, è chiarissima nell’affermare che “ Per	
	tutti , gli addebiti vengono disposti a titolo di responsabilità principale e in via solidale ai	
	sensi dell’articolo 1, comma 1 quinquies, della legge n. 20 del 1994, fatta salva l’eventuale	
	azione di regresso esercitabile dal convenuto adempiente nei confronti degli altri condannati per	
	il recupero delle quote singolarmente addebitate, secondo la disciplina dettata dagli articoli 1294	
	e 1299 del codice civile”.	
	Ribadito che il presente giudizio verte unicamente sull’interpretazione della	
	sentenza n. 175/16 (non essendo un’impugnazione idonea a sindacarla nel	
	merito) deve darsi atto che la decisione non offre alcun margine di incertezza	
	disponendo, chiaramente, la solidarietà totale tra i convenuti per l’intero importo.	
	Poiché <i>in claris non fit interpretatio</i> , il ricorso è inammissibile.	
	3. A nulla valgono le argomentazioni dell’istante il quale cita sentenze rese	
	nell’ambito della medesima vicenda ma nei confronti di altri convenuti (e in	
	special modo la sentenza sulla revocatoria esperita contro i coniugi Brugnano)	
	che non hanno effetto nei suoi confronti e che comunque non possono essere	
	utilizzate per interpretare una decisione che è chiarissima nella sua portata	
	precettiva.	
	Allo stesso modo, la decisione n. 175/2016, in sé chiarissima, non può essere	
	riletta diversamente alla luce dell’atto di citazione. Come detto, nel valutare	
	l’ammissibilità del ricorso <i>ex</i> art. 211 CGC il Collegio deve attenersi a quanto	
	testualmente disposto dalla sentenza interpretanda, la quale potrebbe anche - in	
	astratto – avere male interpretato la domanda contenuta in citazione, ovvero	
	adottato una decisione non corretta; ma siffatte evenienze si tradurrebbero	
	semmai in uno o più errori della sentenza da censurare in appello (in base al	
	12	

	principio di conversione del vizi di giudizio in motivi di gravame ex art.177	
	c.g.c.), e non già in un profilo di incertezza interpretativa, che nella specie non	
	sussiste.	
	Tutte le argomentazioni addottata Frustaglia, ivi inclusa la circostanza che molti	
	dei convenuti nemmeno si conoscerebbero tra di loro (dunque non sarebbe	
	giusto renderli responsabili solidalmente delle condanne gli uni degli altri),	
	attengono in realtà a profili di merito della sentenza n. 175/2016, la cui giustizia	
	o correttezza – lo si ribadisce - non possono formare oggetto del presente	
	giudizio, appalesandosi invece quali vere e proprie censure da far valere in	
	appello.	
	Né vale riferire quanto affermato dal Giudice dell'Esecuzione di Crotone la cui	
	decisione (oltre a non vincolare questo Giudice, ad ogni buon conto) non ha	
	affermato che la sentenza n. 175/2016 pone problemi interpretativi, ma ha	
	semplicemente preso atto che i dubbi interpretativi manifestati dalle parti non	
	appartengono alla cognizione ordinaria, essendo invece appannaggio del Giudice	
	contabile, nelle forme del giudizio ex art. 211 cgc.	
	3. Nulla per le spese, stante la peculiare tipologia di giudizio e la semplicità della	
	questione affrontata.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria,	
	definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa deduzione, eccezione e	
	difesa, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del 7 novembre 2023.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	13	

[illegible]